COMUNE DI BERZO INFERIORE CONTRATTO DECENTRATO INTEGRATIVO PER LA DISCIPLINA DEL SALARIO ACCESSORIO ANNO 2016

Losa)
2 di

TITOLO I Disposizioni generali

Art. 1 Ambito di applicazione e durata

Il presente contratto disciplina le modalità di utilizzo delle risorse destinate all'incentivazione delle politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività per l'anno 2014, in applicazione del disposto dell'art. 5, comma 1 del CCNL 1.4.1999, come sostituito dall'art. 4 del CCNL del 22.1.2004 e degli art. 8 e 9 del CCNL quadriennio normativo 2006-2009 e biennio economico 2008-2009.

In applicazione dell'art. 17, comma 4 del CCNL del 1.4.1999, tuttora vigente, non è nella disponibilità delle parte pubblica assumere decisioni unilaterali sulle materie disciplinate dal presente contratto.

Art. 2 Interpretazione autentica delle clausole controverse

Dato atto che:

- "le Pubbliche Amministrazioni non possono sottoscrivere in sede decentrata contratti collettivi in contrasto con i vincoli risultanti dai contratti collettivi nazionali o che comportino oneri non previsti negli strumenti di programmazione annuale e pluriennale di ciascuna amministrazione. Le clausole difformi sono nulle e non possono essere applicate." (art. 40, comma 3 del D.Lgs n. 165/01);
- 2. le clausole relative all'applicazione degli specifici istituti contrattuali relativi al trattamento economico dei lavoratori in contrasto con disposizioni imperative di legge o di CCNL vigenti sono date come non apposte e automaticamente sostituite da queste ultime;
- nel caso in cui insorgano controversie sull'interpretazione di legittime clausole contenute nel presente contratto le parti si incontrano entro trenta giorni a seguito di specifica richiesta formulata da uno dei sottoscrittori per definirne consensualmente il significato. L'eventuale accordo d'interpretazione autentica sostituisce fin dall'inizio della vigenza la clausola controversa.

TITOLO II

Costituzione del fondo relativo alle risorse per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività

Art. 3 Costituzione del fondo di cui all'art. 31 CCNL 22/1/2004

Il fondo destinato alle politiche di sviluppo delle risorse umane ed alla produttività, in applicazione dell'art, 31 del CCNL del 22.1.2004, per l'anno 2016 risulta costituito:

1. dalle risorse aventi carattere di certezza, stabilità e continuità determinate nell'anno 2003 con le integrazioni previste dall'art. 32, commi 1, 2 e 7 dello stesso CCNL (0,62% del monte salari dell'anno 2001 con esclusione della quota relativa alla dirigenza, 0,50 % e 0,20% dello stesso monte salari ove ne ricorrano le condizioni previste ai successivi commi), come da tabella che segue.

Le risorse indicate ai punti precedenti e contenute nel contratto collettivo decentrato integrativo del 2003 sono definite in un unico importo che resta confermato con carattere di stabilità anche per gli anni successivi.

(en)d

- 2. dalle risorse integrate annualmente con importi aventi carattere di eventualità o di variabilità derivanti dalle discipline contrattuali di seguito riportate in tabella;
- 3. dalle risorse non utilizzate o non attribuite del fondo dell'anno precedente (art. 17, comma 5, CCNL 1999, come confermato dall'art. 31, comma 5 del CCNL del 22.1.2004) e dalle risorse derivanti da eventuali risparmi dal fondo destinato al lavoro straordinario;
- 4. per gli Enti locali nei quali il rapporto tra spesa del personale ed entrate correnti non sia superiore al 39%, a decorrere dal 31/12/2005 e a valere per l'anno 2006, nonché consolidato per gli anni successivi, dalle risorse decentrate di cui all'art. 31, comma 2, del CCNL 22/01/2004 con un importo corrispondente allo 0,5% del monte salari dell'anno 2003, esclusa la quota relativa alla dirigenza, ai sensi dell'art. 4 comma 1 CCNL 2004 Biennio economico 2004/2005;
- 5. dall'incremento, a decorrere dal 31/12/2007 e a valere per l'anno 2008, nonché consolidato per gli anni successivi, delle risorse decentrate di cui all'art. 31, comma 2, del CCNL 22/01/2004 con un importo corrispondente allo 0,6% del monte salari 2005, esclusa la quota relativa alla dirigenza, qualora il rapporto tra spesa del personale ed entrate correnti sia non superiore al 39%, ai sensi dell'art. 8, comma 2 CCNL 2006/2007;
- 6. in sede di contrattazione decentrata integrativa, ove nel bilancio dell'Ente sussista la relativa capacità di spesa, le parti verificano l'eventualità dell'integrazione, a decorrere dal 1/4/1999, delle risorse del fondo sino ad un importo massimo corrispondente all'1,2% su base annua, del monte salari dell'anno 1997, esclusa la quota della dirigenza.


RISORSE DECENTRATE STABILI aventi carattere di certezza, stabilità e continuità art. 31, comma 2, art 32 del CCNL 2002/2005 e art. 8 CCNL 2006/2007

(e dichiarazioлi congiunte n. 20 e 21)

riferimento	ulteriore rimando e/o specifica fondo	valore
art, 14 comma 4 CCNL 01/04/99	Riduzione 3% straordinario	141,67
art, 15 comma 1 CCNL 1998/2001	Fondo art. 31, comma 2, CCNL 1994/1997:	
	ex lett. b) remunerazione di particolari condizioni di disagio, pericolo o danno	
	ex lett. c) particolari posizioni di lavoro e responsabilità	
	ex lett. d) qualità della prestazione individuale	
	ex lett. e) produttività collettiva e miglioramento del servizi	
a)	Fondo art. 31, comma 2, CCNL 1994/1997.	
	ex lett a) quota parte compenso lavoro straordinario già destinato al personale delle ex qualifiche VII ed VIII che risulti incaricato delle funzioni dell'area delle posizioni organizzative calcolata in proporzione al numero dei dipendenti Interessati	8.009,98
art. 15 comma 1 CCNL 1998/2001	art. 32 CCNL 1994/1997 risorse aggiuntive ed economie di gestione	3,165,10
	Risorse aggiuntive destinate nell'anno 1998 al trattamento economico accessorio, 0,5%	
b)*	del monte salari annuo riferito al 1993 (esclusa la quota relativa ai dirigenti ed al netto del contributi a carico dell'amministrazione)	
b)*		

Lat f

•	1	
	Per l'anno 1997 le amministrazioni che abbiano già applicato l'art 32 del CCNL del 6/7/95, in quanto in possesso dei requisiti, possono incrementare la già prevista percentuale di un ulteriore 0,65% del monte salari calcolato con riferimento all'anno 1995.	
	Per l'anno 1997 la somma precedente può essere incrementata di un ulteriore somma pari allo 0,6% del monte salari del 1995. La percentuale complessiva di incremento del fondo correlata alle economie di gestione è quindi rideterminata nello 0,8% (0,6 + 0,2 dell'art. 32)	
art 15 comma 1 CCNL 1998/2001	art 32 CCNL 1994/1997 e art. 3 del CCNL del 16/07/96	
c)*	Eventuali risparmi di gestione destinati al trattamento accessorio nell'anno 1998 qualora dal consuntivo dell'anno precedente a quello di utilizzazione non risulti un incremento delle spese del personale dipendente, salvo quello derivante dalla applicazione del CCNL	
art. 15 comma 1 CCNL 1998/2001	art. 2, comma 3, del ex D.Lgs n. 29/93	
ŋ	Le disposizioni di legge, regolamenti o atti amministrativi che attribuiscono incrementi retributivi non previsti da contratti cessano di avere efficacia dalla data di entrata in vigore del relativo rinnovo contrattuale. I trattamenti economici più favorevoli in godimento sono riassorbiti con le modalità e nelle misure previsti dai contratti collettivi e i risparmi di spesa che ne conseguono incrementano le risorse disponibili per la contrattazione integrativa.	
art, 15 comma 1 CCNL 1998/2001	CCNL DEL 16/07/1996	
g)	L'insieme delle risorse già destinate, per l'anno 1998, al pagamento del livello economico differenziato al personale in servizio, nella misura corrispondente alle percentuali previste dal CCNL del 16/07/1996	1.958,40
art, 15 comma 1 CCNL 1998/2001	art. 37, comma 4, del CCNL del 6/7/1995	
h)	risorse destinate alla corresponsione della indennità di € 774,69 (ex L. 1 500,000), indennità di direzione e di staff prevista per il personale dell'VIII qualifica funzionale dall'art. 45, comma 1, del DPR 333/1990	
art. 15 comma 1 CCNL 1998/2001 J)	0,52% del monte salari dell'anno 1997, esclusa la quota relativa alla dingenza, corrispondente all'incremento, in misura pari al tassi programmati d'inflazione, del trattamento economico accessorio con decorrenza dal 31/12/1999 ed a valere per l'anno successivo	1 600,33
art. 15 comma 1 CCNL 1998/2001	Le somme connesse al trattamento economico accessorio del personale trasferito agli enti del comparto a seguito dell'attuazione del processi di decentramento e delega di funzioni	
	fino al 2003 2004	
I)		
art. 15 comma 5 CCNL	Incremento stabile delle dotazioni organiche: 2003 e precedenti	
1998/2001	L'importo del fondo è suscettibile di aumento per effetto di ulteriori applicazioni della disciplina dell'art. 15, comma 5, del CCNL 1/4/99, limitatamente agli effetti derivanti dall'incremento delle dotazioni organiche dall'anno 2004	139,51
	art. 15 del CCNL 1/4/99	
art. 4, commi 1 e 2 CCNL	A decorrere dall'anno 2001, incremento delle risorse del fondo di un importo pari all'1,1% del monte salari dell'anno 1999, esclusa la quota relativa alla dirigenza.	2,745,69
5/10/01	Importo annuo della RIA e degli assegni ad personam in godimento da parte del personale comunque cessato dal servizio a far data dal 1/1/2000	775 _, 19



	L'importo è suscettibile di incremento ad opera di specifiche disposizioni dei CCNL	
art 31 comma 2	* indennità di comparto nuovi assunti (copertura nuovi posti dotazione organica),	
CCNL 2002/2005	* progressioni orizzontali (dichiarazione conglunta 14, incremento per effetti del rinnovo contrattuale)	
:	* art 48 code contrattuali 14/09/2000 e art. 4 comma 5 CCNL 05/10/01	
art. 32 comma 1	Le risorse decentrate previste dall'art 31, comma 2, sono incrementate, dall'anno 2003, di un importo pari allo 0,62% del monte salari, esclusa la dirigenza, riferito all'anno 2001	1.041,15
art. 32 comma 2 e 3	Enti Locali: le risorse decentrate, con decorrenza dall'anno 2003 sono incrementate di un importo corrispondente allo 0,50% del monte salari 2001, esclusa la quota della dirigenza nel caso in cui la spesa del personale risultì inferiore al 39% delle entrate correnti	839,65
art. 32 comma 2 e 7	La percentuale di incremento indicata nel comma 2 è integrata, nel rispetto della spesa del personale (39%) di un ulterlore 0,20% del monte salari dell'anno 2001, esclusa la quota relativa alla dirigenza, ed è destinata, al finanziamento della disciplina dell'art 10 (alte professionalità)	
art. 4 comma 1 CCNL 2004 Biennio economico 2004/2005	Gli Enti locali nei quali il rapporto tra spesa del personale ed entrate correnti non sia superiore al 39%, a decorrere dal 31/12/2005 e a valere per l'anno 2006, incrementano le risorse decentrate di cui all'art. 31, comma 2, del CCNL 22/01/2004 con un importo corrispondente allo 0,5% del monte salari dell'anno 2003, esclusa la quota relativa alla dirigenza.	1,022,78
art. 8 comma 2 CCNL 2006/2007	Gli Enti, a decorrere dal 31/12/2007 e a valere per l'anno 2008, incrementano le risorse con l'importo corrispondente allo 0,6% del monte salari 2005, esclusa la quota relativa alla dirigenza, qualora il rapporto tra spesa del personale ed entrate correnti sia non superiore al 39%	1.261,37
	TOTALE	22.700,82

OD.

RISORSE DECENTRATE VARIABILI

aventi carattere di eventualità e di variabilità

art. 31, comma 3, CCNL 2002/2005 e art. 8 CCNL 2006/2007

	art. 31, comma 3, CCNL 2002/2005 e art. 8 CCNL 2006/2007	
riferimento	ulteriore rimando e/o specifica fondo	valore
art: 15 comma 1 CGNL 1998/2001	art. 43 Legge n. 449/97	
	comma 1,contratti di sponsorizzazioni ed accordi di collaborazione con soggetti privati ed associazioni, senza fine di lucro, costituite con alto notarile.	
d)	comma 5: a decorrere dall'esercizio finanziario 1998, i titolari dei centri di responsabilità amministrativa definiscono obiettivi di risparmi di gestione da conseguire in ciascun esercizio ed accantonano, nel corso della gestione, una quota delle previsioni iniziali delle spese di parte corrente, sia in termini di competenza che di cassa, aventi natura non obbligatoria, non inferiore al 2% La metà degli importi costituisce economia di bilancio; le rimanenti somme sono destinate, nell'ambito della medesima unità previsionale di base di bilancio, ad incrementare le risorse all'incentivazione della produttività del personale e della retribuzione di risultato	
art. 15 comma 1 CCNL 1998/2001	art. 1 comma 57 e seguenti Legge n. 662/1996	
e)	economie conseguenti alla trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pleno a tempo parziale (economie 30%-assunzioni 50%-produttività 20%)	
art, 15 comma 1 CCNL 1998/2001	vedi art. 4, comma 3 e 4, CCNL 2000/2001	
k)	rīsorse che specifiche disposizioni di legge finalizzano alla incentivazione di prestazioni o di risultati del personale (Legge n. 109/94 Merloni, D.Lgs. n. 165/01, ICI, ISTAT)	4.600,00
art. 15 comma 1 CCNL 1998/2001	art 14 del CCNL 1998/2001	
m)	gli eventuali risparmi derivanti dalla applicazione della disciplina dello straordinario	5,70
art 15 comma 2 CCNL 1998/2001*	In sede di contrattazione decentrata integrativa, ove nel bilancio dell'ente sussista la relativa capacità di spesa, le parti verificano l'eventualità dell'integrazione, a decorrere dal 1/4/1999, delle risorse del fondo sino ad un importo massimo corrispondente all'1,2% su base annua, del monte salari dell'anno 1997, esclusa la quota della dirigenza	3.693,08
art. 15 comma 5 CCNL 1998/2001	attivazione di nuovi servizi o di processi di riorganizzazione finalizzati ad un accrescimento di quelli esistenti, al quali sia correlato un aumento delle prestazioni del personale in servizio cui non possa farsi fronte attraverso la razionalizzazione delle strutture e/o delle risorse finanziarie disponibili	
art, 4 comma 3 del CCNL 5/10/2001	art 15, comma 1, lett k) CCNL 1998/2001	
5/10/2001	Potenziamento uffici tributari del Comune (recupero evasione ICI)	
	art. 43 Legge n 449/97	
art, 4 comma 4	contratti di sponsorizzazione ed accordi di collaborazione con il conseguimento dei corrispondenti risparmi	
del CCNL 5/10/2001	convenzioni con soggetti pubblici e privati diretti a fornire ai medesimi soggetti, a titolo oneroso, consulenze e servizi aggiuntivi rispetto a quelli ordinari	
	contributi dell'utenza per servizi pubblici non essenziali o, comunque, per prestazioni, verso terzi paganti, non connesse a garanzia di diritti fondamentali	

2 1:

	TOTALE	8.361,41
art. 31 comma 5 CCNL 2002/2005	Somme non spese nell'esercizio precedente	62,63
arl 32 comma 6 CCNL 2002/2005	Destinato ad enti diversi da enti locali, camere di commercio, regioni, del comparto, incremento risorse decentrale sino ad un importo massimo corrispondente allo 0,50% su base annua del monte salan riferito all'anno 2001, ove nel bilancio sussista la relativa capacità di spesa	
art. 54 CCNL 14/9/2000	Gli enti possono verificare, in sede di concertazione, se esistono le condizioni finanziarie per destinare una quota parte del rimborso spese per ogni notificazione di atti dell'amministrazione finanziaria al fondo, per essere finalizzata all'erogazione di incentivi di produttività a favore dei messi notificatori stessi	

^{*} Gli importi previsti dall'art 15 del CCNL 1998/2001, comma 1 lett. b) e c) e comma 2, possono essere resi disponibili solo a seguito del preventivo accertamento da parte dei servizi di controllo interno o dei nuclei di valutazione delle effettive disponibilità di bilancio dei singoli enti create a seguito di processi di razionalizzazione e riorganizzazione delle attività ovvero espressamente destinate dall'ente al raggiungimento di specifici obiettivi di produttività e di qualità.

	DETERMINAZ	CIONE COMPLESSIVA FONDO	2016
	fisse	22.700,82	
	variabili	8,293,08	
risorse	totale fisse + variabili		30.993,90
	art, 31 comma 5 CCNL (conservazione e riutilizz		68,33 anni precede
		totale fondo	31.062,23
		PRECISAZIONI	

Definizione di monte salari -

Il "Monte Salari", espressione utilizzata in tutti i Contratti Collettivi per la quantificazione delle risorse da destinare al fondo per i trattamenti accessori, ha una valenza generale e si riferisce a tutte le somme corrisposte nell'anno di riferimento, rilevate dai bilanci consuntivi delle singole amministrazioni e con riferimento ai compensi corrisposti al personale destinatario del CCNL in servizio in tale anno. Tali somme ricomprendono quelle corrisposte a titolo di trattamento economico sia principale che accessorio, ivi comprese le incentivazioni, al netto degli oneri accessori a carico dell'amministrazione e con esclusione degli emolumenti non correlati ad effettive prestazioni lavorative. Non costituiscono, pertanto, base di calcolo per la determinazione del monte salari, oltre che le voci relative agli assegni per il nucleo familiare, anche, ad esempio, le indennità di trasferimento, le indennità di mensa, gli oneri per i prestiti al personale e per le attività ricreative, le somme corrisposte a titolo di equo indennizzo ecc.

Las.

TITOLO III

Disciplina dell'utilizzo delle restanti risorse destinate alle politiche di sviluppo delle risorse umane ed alla produttività

Art. 4 Utilizzo del fondo

Le parti, avendo il CCNL del 22.1.2004 confermato, con modificazioni ed integrazioni, la disciplina dell'art. 17 del CCNL del 1.4.1999, convengono che la ripartizione delle risorse di cui al precedente articolo 3 sia la seguente:

UTILIZZO RISORSE DECENTRATE

art. 33, 34, 35, 36, 37, 41 del CCNL 2002/2005

riferimento	ulteriore rimando e/o specifica fondo	valori
	Indennità di comparto	4.264,00
	Al fine di conseguire un progressivo riallineamento della retribuzione complessiva del personale del comparto delle regioni e delle autonomie locali con quella del restante personale pubblico è istituito un compenso denominato: Indennità di comparto, L'Indennità di comparto ha carattere di generalità e natura fissa e ricorrente. Essa viene corrisposta per dodici mensilità, L'Indennità di comparto è ridotta o sospesa negli stessi casi di riduzione o sospensione previsti per il trattamento tabellare.	
art. 33 CCNL 2002/2005	b) con decorrenza dal 1/1/2003, le misure di cui alla lett. a) (vedi art. 33) sono incrementate degli importi, previsti dalla colonna 2 della medesima tabella D); a tal fine vengono prelevate le corrispondenti risorse nell'ambito di quelle previste dall'art. 32 comma 1	
	c) con decorrenza 31/12/2003, ed a valere per l'anno 2004, l'importo della indennità di comparto è corrisposto nei valori indicati nella colonna 4 della ripetuta tabella D) i quali riassorbono anche gli importi determinati al sensi delle lettere a) e b), a tal fine vengono prelevate le corrispondenti risorse stabili dalle disponibilità dell'art. 31, comma 2, Sono a carico delle risorse decentrate le colonne 2 e 3 della Tab. D)	
	Le quote di indennità di cui alle lettere b) e c) del comma 4, prelevate dalle risorse decentrate, sono riacquisite nella disponibilità delle medesime risorse (art. 31 comma 2) a seguito della cessazione dat servizio, per qualsiasi causa, del personale interessato, per le misure non riutilizzate, in conseguenza di nuove assunzioni sui corrispondenti posti.	
	Progressioni orizzontali	
	Gli oneri relativi al pagamento dei maggiori compensi spettanti al personale che ha beneficiato della disciplina sulle progressioni economiche orizzontali, di cui all'art. 5 del CCNL del 31/03/99, sono interamente a carlco delle risorse decentrate previste dall'art. 31, comma 2	
art 34 CCNL 2002/2005	E' disapplicata la disciplina dell'art. 16, comma 2, del CCNL dell'1/4/1999 (costo medio ponderato)	
	Progressioni orizzontali e led precedenti (valore a storico)	12.850,00
	Risorse di cui all'art. 4 comma 1, CCNL 2004 biennio economico 2004/2005: sono riacquisiti nelle disponibilità delle risorse decentrate gli importi fruiti per progressione economica orizzontale dal personale cessato dal servizio per qualsiasi causa o che sia stato riclassificato nella categoria superiore	

P

_		
art 17 CCNL 1/4/1999	art. 7, comma 1 CCNL 9/5/2006 specifiche responsabilità	
lettera f)	La lettera f) del comma 2 dell'art. 17 del CCNL dell'1/4/99 è sostituita dalla seguente "compensare in misura non superiore ad € 2.500,00 annui lordi l'eventuale esercizio di compiti che comportano specifiche responsabilità da parte del personale delle categorie B e C quando non trovi applicazione la speciale disciplina di cui all'art 11. comma 3, del CCNL del 31/3/1999, le specifiche responsabilità affidate al personale della categoria D, che non risulti incaricato di funzioni dell'area delle posizioni organizzative, secondo la disciplina degli art. da 8 a 11 del CCNL 31/3/1999. La contrattazione decentrata stabilisce le modalità di verifica del permanere delle condizioni che hanno determinato l'attribuzione dei compensi previsti dalla presente lettera" E' disapplicata, dalla data di sottoscrizione definitiva del presente contratto collettivo, la disciplina dell'art. 36, comma 1, del CCNL del 22/1/2004.	
	Per l'anno 2016 non vengono stanziate somme per specifiche responsabilità di cui alla lettera f}.	
	compensare specifiche responsabilità del personale delle categorie B, C e D attribuite con atto formale degli enti, derivanti dalle qualifiche sottoelencate. L'importo massimo del compenso è definito in € 300,00 annui lordi; Ufficiale di Stato Civile e anagrafe ed ufficiale elettorale (rapportato alla presenza in servizio)	300,00
	Responsabile dei tributi	
comma 2	Compiti di responsabilità affidati agli archivisti informatici	
	Addetti uffici per le relazioni con il pubblico	
	Formatori professionali	
	Funzioni di ufficiale giudizlario attribuite ai messi notificatori	300,00
		, ,
	Specifiche responsabilità affidate al personale addetto al servizi di Protezione Civile	
	Indennità di turno	
art. 17,	Indennità di reperibilità	
comma 2 left d) CCNL	Maneggio valori	221,65
1998/2001	Orario notturno, festivo e notturno-festivo	
	Indennità di rischio (dal 01/01/04 30,00 € lorde art- 41 CCNL 2002/2005)	327,70
art 17, comma 2, lett.		
e) CCNL 1998/2001	Compenso esercizio di attività svolte in condizioni particolarmente disagiate da parte del personale delle categorie A, B, C	905,00
art 17, comma 2, lett. g) CGNL 1998/2001	Risorse destinate da specifiche disposizioni di legge (Merloni, ICI, compensi U.C.C ISTAT, ecc.)	4,600,00
art. 17,		.,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
comma 3 CCNL 1998/2001	Indennità ex 8^ q.f. per il personale non responsabile di settore che ne beneficiava alla data di stipulazione del contratto 1998/2001	
art. 17, comma 7		
CCNL 1998/2001	processi di mobilità per dismissioni di attività e processi di mobilità per deleghe di funzioni	
art 17, comma 2 punto a)		
art 37 CCNL 2002/2005	Compensi per la produttività vedi disciplina allegata Progetti	7.293,88
	comma 1; l'attribuzione dei compensi di cui all'art. 17, comma 2, lett. a) ed h) è strettamente correlata ad effettivi incrementi della produttività e di miglioramento quali quantitativo del servizi da intendersi, per entrambi gli aspetti, come risultato aggiuntivo apprezzabile rispetto al risultato atteso dalla normale prestazione lavorativa	



comma 2: i compensi destinati ad incentivare la produttività e il miglioramento dei servizi devono essere corrisposti ai lavoratori interessati soltanto a conclusione del periodico processo di valutazione delle prestazioni e dei risultati nonché in base al livello di conseguimento degli obiettivi predefiniti nel PEG o negli analoghi strumenti di programmazione degli enti

comma 3: la valutazione delle prestazioni e dei risultati dei lavoratori spetta ai competenti dirigenti nel rispetto dei criteri e delle prescrizioni definiti dal sistema permanente di valutazione adottato nel rispetto del modello di relazioni sindacali previsto; il livello di conseguimento degli obiettivi è certificato dal servizio di controllo interno

comma 4 non è consentita l'attribuzione generalizzata dei compensi per produttività sulla base di automatismi comunque denominati

Art. 5 Risorse destinate all'esercizio di compiti che comportano specifiche responsabilità

1. In applicazione dell'art. 7, comma 1 del CCNL del 9.5.2006 sono attribuite al personale appartenente alle categorie B, C e D per l'esercizio di compiti comportanti specifiche responsabilità, con esclusione del personale incaricato di Posizioni organizzative secondo la disciplina degli articoli da 8 a 11 del CCNL del 31.3.1999 e successive modificazioni ed integrazioni, specifiche indennità.

Per ogni dipendente l'indennità varia in ragione d'anno fino ad un massimo di € 2.500,00. Non viene prevista l'assegnazione della anzidetta indennità per specifiche responsabilità per l'anno 2016.

2. Per i dipendenti cui sono state attribuite con atto formale le specifiche responsabilità previste dall'art. 7, comma 1 del CCNL del 9.5.2006 è prevista una indennità, cumulabile con quella di cui al punto 1. del presente articolo nella misura massima di € 300,00 annui.
L'indennità di cui al presente punto è graduata nel modo seguente, tenendo conto dell'effettiva presenza in servizio:

Descrizione della specifica responsabilità		Indennità
Ufficiale di stato civile, anagrafe ed elettorale	€	300.00
Responsabile di attività inerenti la protezione civile	€	300,00

Art. 6 Disciplina utilizzo fondo disagio

Le risorse destinate al pagamento delle indennità di turno, rischio, reperibilità, orario notturno, festivo e notturno – festivo, maneggio valori e disagio vengono suddivise come segue:

1. PER INDENNITA' DI RISCHIO

€ 327,70

2. PER FONDO DISAGIO viene stanziata la complessiva somma di € 905.00 così suddivisa:

2 Lett 4

a) CHIAMATA in servizio fuori periodo di reperibilità (ove prevista), in caso di interventi non prevedibili:

nei giorni dal lunedì al sabato mattina	€	12,50
Nei giorni di sabato pomeriggio, domenica, 6 Gennaio, Santo Patrono, 25 Aprile, 1 Maggio, 2 Giugno, 1 Novembre, 8 Dicembre, 26 Dicembre e lunedì dell'Angelo	£	17,50
Nei giorni di Capodanno, Pasqua, Natale e 15 Agosto	€	27,50
Servizio pronto intervento neve, <u>limitato alle sole ore notturne dalle 22,00 alle 06,00</u>	€	37,50

b) CHIAMATA per rientro dalle ferie solo per chiamate:

- per orario di lavoro articolato su 5 giorni dal lunedì al venerdì, compreso il sabato, la domenica ed i festivi infrasettimanali, se il periodo di ferie ricade su settimane lavorative consecutive; - per orario di lavoro articolato su 6 giorni dal lunedì al sabato, compreso la domenica ed i festivi infrasettimanali, se il periodo di ferie ricade su settimane lavorative consecutive:	
fino a 4 h. di rientro oltre le 4 h. di rientro	€ 30,00 € 50,00

c) INDENNIZZO PER DISAGIO per rientro in servizio fuori periodo di reperibilità (ove prevista) e turnazione (escluso pronto intervento neve) nei casi di interventi prevedibili (con o senza espressa chiamata):

Nei giorni di sabato pomeriggio, domenica, 6 Gennaio, Santo Patrono, 25 Aprile, 1		······································
Maggio, 2 Giugno, 1 Novembre, 8 Dicembre, 26 Dicembre e lunedì dell'Angelo	€	15,00
Solo per la vigilanza ai funerali dal lunedì al venerdì, al di fuori del proprio orario		
di servizio, quando non è presente in servizio un secondo collega	€	10,00
Nei giorni di Capodanno, Pasqua, Natale e 15 Agosto	€	27,50

I servizi di cui sopra dovranno trovare riscontro nella timbratura delle presenze, ed essere autorizzati quando è possibile in forma preventiva o, in alternativa, successivamente.

d) INDENNIZZO PER DISAGIO per la prestazione lavorativa di sabato per i dipendenti che hanno un orario settimanale distribuito su cinque giorni:

	Western V		
	•		
per ogni sabato		\sim	1 00
I DEL OVER SADAIO	i i	-	4.00
		τ.	7.00
1——————————————————————————————————————		•	.,

e) INDENNIZZO PER DISAGIO derivante dalla sostituzione del collega assente per qualsiasi ragione (eccetto ferie, permessi retribuiti, recupero ore) da conteggiare dopo i primi sei giorni/anno di assenza:

- 1			
	per ogni giorno di sostituzione	^	4.00
	per ogni giorno di sostituzione	T.	4,00
) <u> </u>	-	.,

Gli indennizzi di cui ai punti e) ed f) non sono cumulabili.

<u>i</u> 2 /001/-

Z

4. PER INDENNITA' DI MANEGGIO VALORI, per <u>ogni giorno effettivamente lavorato</u>, viene stanziata la somma complessiva di € 221,65, così suddivisa:

a) Ufficio Tributi/Economato per riscossione valori annui preventivabili in €		
15.000,00 (per pasti a domicilio e gestione economale)	€	0,50
c) Ufficio Anagrafe per riscossione valori annui preventivabili in € 2.500,00	€	0,25
d) Ufficio Polizia Municipale per riscossione valori annui preventivabili in €		
500,00 (da dividersi in parti uguali tra tutti i componenti dell'Ufficio)	€	0,10

Le indennità di cui al punto 4) sono state riparametrate per l'anno 2016, aggiornandone i valori in base agli effettivi importi maneggiati da ogni Servizio interessato al riparto.

Art. 7

Progressione economica orizzontale nell'ambito della categoria

Dato atto che:

- 1) la progressione economica orizzontale si sviluppa partendo dal trattamento iniziale delle quattro categorie o delle posizioni di accesso infracategoriali B3 e D3, con l'acquisizione in sequenza degli incrementi corrispondenti alle posizioni successive previste nel contratto collettivo nazionale di lavoro, dando origine ai seguenti possibili percorsi individuali:
 - > per la categoria A dalla posizione A1 alla A5;
 - > per la categoria B dalla posizione B1 alla B7 e dalla posizione B3 a B7;
 - > per la categoria C dalla posizione C1 alla C5;
 - > per la categoria D dalla posizione D1 alla D6 e dalla posizione D3 a D6;
- 2) il valore economico di ogni posizione successiva all'iniziale è quello indicato nella tabella C allegata al CCNL del 22.1.2004;
- 3) con l'art. 34, comma 5 dello stesso CCNL non trova più applicazione la disciplina relativa al costo medio ponderato di ciascun percorso economico;
- 4) in caso di progressione verticale fra categorie al dipendente viene attribuito il trattamento iniziale della nuova categoria di classificazione fatto salvo l'eventuale trattamento economico superiore acquisito per effetto di progressione orizzontale nella precedente categoria. In quest'ultimo caso viene conservata ad personam la differenza di trattamento economico, con riassorbimento della stessa a seguito di progressione economica orizzontale nella nuova categoria o di futuri miglioramenti contrattuali;
- 5) al personale proveniente per mobilità da altri Enti del comparto resta attribuita la posizione economica conseguita nell'Amministrazione di provenienza.
- A) In applicazione dell'art. 5 del CCNL del 31.3.1999, i criteri per l'effettuazione delle progressioni economiche orizzontali nelle diverse categorie sono i seguenti:
 - 1. per le selezioni relative alla categoria A e per quelle relative alla prima posizione economica successiva a quella iniziale delle categorie B e C accanto alla valutazione delle prestazioni svolte secondo il vigente sistema di valutazione ricorrono il criterio dell'esperienza professionale acquisita ed il criterio dell'arricchimento professionale derivante da interventi formativi e di aggiornamento professionale;
 - 2. per le selezioni relative alle categorie B e C riguardanti le posizioni economiche successive alla seconda accanto alla valutazione delle prestazioni svolte secondo il vigente sistema di

2/10/1

- valutazione ricorre il solo criterio dell'arricchimento professionale derivante da interventi formativi e di aggiornamento professionale;
- 3. per le selezioni relative alla categoria D ed alle ultime posizioni economiche della categorie B e C ricorrono i criteri indicati al precedente punto 2. opportunamente integrati;
- 4, ai fini della progressione economica alla posizione immediatamente successiva della categoria di appartenenza è richiesto come requisito per la partecipazione alla relativa selezione almeno due anni di servizio nella posizione economica raggiunta alla data del 31 dicembre dell'anno precedente alla selezione. Il criterio dei due anni di servizio è da ritenersi valido anche nel caso in cui tale anzianità sia stata acquisita in altro Ente del comparto.
- 5. coloro i quali non raggiungano il punteggio minimo per la progressione UNICAMENTE a causa del punteggio attribuito alla partecipazione ai corsi di aggiornamento, saranno valutati, per la progressione, l'anno successivo.
- a parità di punteggio verrà data la precedenza al dipendente con più anzianità di servizio nella posizione economica, nel caso di ulteriore parità al più anziano di età. La scheda di valutazione allegata rappresenta il risultato della procedura di concertazione di cui all'art. 16, comma 2, lett. d) del CCNL del 31.3.1999 finalizzata alla definizione del

sistema permanente di valutazione quale presupposto necessario per l'applicazione del presente articolo.

B) Per l'anno 2016 non è attribuita alcuna progressione economica. Le economie derivanti dall'applicazione del presente articolo sono assegnate, in applicazione della disciplina dell'art. 17, comma 5 del CCNL de 1.4.1999, al fondo di cui all'art. 3.

Art. 8 Risorse destinate ad incentivare la produttività ed il miglioramento dei servizi

L'attribuzione dei compensi di cui all'art. 17, comma 2, lett. a) e b) CCNL 1998/2001 è strettamente correlata ad effettivi incrementi della produttività e di miglioramento qualiquantitativo dei servizi da intendersi, per entrambi gli aspetti, come risultato aggiuntivo apprezzabile rispetto al risultato atteso dalla normale prestazione lavorativa.

Le risorse destinate alla produttività e al miglioramento dei servizi sono quantificate in € 7.293,88 da attribuire ai dipendenti sulla base di progetti da realizzarsi entro il 31 dicembre, previa valutazione a consuntivo dei risultati raggiunti.

Ad ogni dipendente viene attribuito un compenso per la produttività a conclusione del periodico processo di valutazione delle prestazioni e dei risultati, nonché in base al livello di conseguimento degli obiettivi predefiniti nel PEG, nella misura di € 1.000,00 per la categoria B ed € 1.200,00 per la categoria C, riparametrati in base al part-time, e con la deduzione di tutte le assenze ad eccezione delle seguenti: ferie, maternità obbligatoria, infortuni sul lavoro e permessi retribuiti.

In relazione al Piano delle Performance per l'anno 2016, approvato con Deliberazione di Giunta Comunale n. 39 del 19/05/2016 e successivamente variato con Deliberazione di giunta Comunale n. 82 del 17/10/2016, la percentuale minima di raggiungimento degli obiettivi per la liquidazione delle risorse di cui al presente articolo risulta essere del 70%; al di sopra della soglia minima del 70% di valutazione si procederà ad un riparto composto, al fine di liquidare z ai singoli dipendenti le relative indennità proporzionalmente ai punteggi conseguiti dal 70% al 100%, tendendo conto che le valutazioni oltre il 93% daranno diritto all'erogazione dell'intera somma stabilita, calcolati in base alla seguente formula:

Totale indennità attribuita ai dipendenti

-----x punteggio individuale.

Totale punteggi conseguiti dai dipendenti

Le somme non utilizzate o non attribuite con riferimento alle finalità del corrispondente esercizio finanziario sono portate in aumento delle risorse dell'anno successivo.

Le eventuali carenze di fondo verranno ripartite in parti uguali fra i dipendenti che partecipano alla distribuzione delle risorse.

Art. 9 Fondo per il lavoro straordinario

Il fondo per la remunerazione del lavoro straordinario per l'anno 2016, ammontante a complessive € 3.830,93, viene ripartito come segue:

Cominini Marialuisa	Cat. C5	h. $26,5 \times 14,58 =$	ϵ	386,37
Cominini Monica pt	Cat. C2	h. 36,5 x 14,37*=	€	524,50
Cominini Monica pt	Cat. C2	h. $10 \times 18,75*=$	€	187,50
Rebaioli Dario	Cat. C4	h. 70 x 16,09*=	€	1.126,30
Scalvinoni Rossella	Cat. C2	h. 32 x $13,26 =$	ϵ	424,32
Testa Eugenia pt	Cat. C2	h. $21,5 \times 13,76 =$	€	295,84
Testa Eugenia pt	Cat. C2	h. $5 \times 17,95 =$	€	89,75
Testa Roberto	Cat. B3	h. 55 x $12,13=$	€	667,15
Testa Roberto	Cat. B3	h. 5 x 13,71*=	(68,55
Bendotti Gisella	Cat. B3	h. 5 \times 12,13 =	€	60,65
		Totale	€	3.830,93

^{*}Valore orario medio

Art. 10 Fondo destinato da specifiche disposizioni di legge

MERLONI:

Con l'approvazione del nuovo Codice degli appalti (Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n.50) sono modificate le valutazioni che erano alla base del calcolo dell'incentivo di cui in oggetto.

Tale normativa andrà recepita dall'Ente aggiornando l'apposito Regolamento.

ICI:

Con riferimento al vigente Regolamento Comunale I.C.I. ed alla Deliberazione di G.C. n. 38/2016 per la determinazione del compenso incentivante da attribuire al personale dell'Ufficio Tributi si riportano di seguito le modalità stabilite:

1. il compenso incentivante, di cui all'art. 29 comma 2 del Regolamento Comunale I.C.I., sarà attribuito nella misura del 10% della maggiore imposta effettivamente riscossa, delle sanzioni e degli interessi, relativi all'attività di liquidazione ed accertamento dell'I.C.I. svolte dal personale dell'Ufficio Tributi;

777

Live Si

2. il compenso suddetto sarà ripartito tra gli addetti che collaborano all'attività di liquidazione e accertamento dell'I.C.I. in misura proporzionale agli atti effettivamente seguiti, nella misura del 100% in favore del Responsabile del procedimento (Istruttore Ufficio Tributi).

TITOLO IV ATTUAZIONE DELLE NORME DI GARANZIA DEI SERVIZI PUBBLICI ESSENZIALI

- A. INDIVIDUAZIONE DEI CONTINGENTI DI PERSONALE, SUDDIVISI PER CATEGORIE E PROFESSIONALITÀ, DA ESONERARE DALLO SCIOPERO PER GARANTIRE LE PRESTAZIONI NECESSARIE.
- B. CRITERI E MODALITÀ' DA SEGUIRE PER L'ARTICOLAZIONE DEI CONTINGENTI A LIVELLO DI SINGOLO UFFICIO.
- C. PROCEDURE DI RAFFREDDAMENTO DEI CONFLITTI.

Si conviene sulla necessità di adeguare il protocollo di intesa sulle "NORME DI GARANZIA DEI SERVIZI PUBBLICI ESSENZIALI" in attuazione degli artt. 1 - (servizi pubblici essenziali), 2 - (contrattazione decentrata e contingenti di personale), 3 - (modalità di effettuazione degli scioperi) del C.C.N.L. 1994/1997 del 6.7.1995, e 11 (Clausole di raffreddamento) C.C.N.L. 1998/2001, con il nuovo C.C.N.L. 1998/2001 del 1° aprile 1999 e al sistema di classificazione del personale sottoscritto in data 31 marzo 1999 e s.m.i.

Si concorda quanto di seguito indicato.

Considerato che gli Uffici che erogano costantemente servizi di cui è composta l'Amministrazione sono i seguenti:

Servizio Affari Generali: Ufficio Segreteria; Ufficio Servizi Demografici; Ufficio Vigilanza.

Servizio Economico-Finanziario: Ufficio Ragioneria - Paghe; Ufficio Tributi; Ufficio Servizi Sociali – Ufficio Servizi Scolastici e Culturali.

Servizio Tecnico: Ufficio Urbanistica ed Edilizia Privata; Ufficio Lavori Pubblici.

sono individuali i seguenti Uffici interessati a fornire i servizi minimi indispensabili e che rimarranno attivati attraverso le figure professionali sotto indicate:

SERVIZIO

Attività e servizi da garantire e modalità

Servizio Affari Generali

Ufficio Segreteria: prestazioni limitate al ricevimento della documentazione in entrata (protocollo) in caso di concomitante scadenza con lo sciopero di procedure di gara.

Stato Civile: raccoglimento delle registrazioni di nascita e morte, trasporto salme (con servizio di pronta reperibilità).

Citor

Elettorale: attività prescritte per il regolare svolgimento delle elezioni dalla data di pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi elettorali fino alla consegna dei plichi agli uffici competenti.

Vigilanza: attività richiesta dall'Autorità Giudiziaria, interventi per trattamenti sanitari obbligatori, di Protezione Civile e di vigilanza per lo svolgimento di funerali. (con servizio di pronta reperibilità).

Servizio Economico-Finanziario

limitatamente all'elaborazione dei cedolini paga ed al versamento nel rispetto delle scadenze di legge dei contributi previdenziali, dell'IRPEF e dell'IRAP solo nel caso di sciopero per l'intera giornata compreso fra il 5 e il 16 di ogni mese.

Servizio Tecnico

Lavori Pubblici: servizio attinente alla rete stradale (compreso lo sgombero neve), idrica, fognaria e di Protezione Civile (con servizio di pronta reperibilità). Ricevimento e inumazione delle salme (con servizio di pronta reperibilità).

A) INDIVIDUAZIONE DEI CONTINGENTI DI PERSONALE, SUDDIVISI PER CATEGORIE E PROFESSIONALITA', DA ESONERARE DALLO SCIOPERO PER GARANTIRE LE PRESTAZIONI NECESSARIE

SERVIZIO	Qualifica Professionale	
Servizio Affari Generali	n. 3 Categoria C	
Servizio Economico-Finanziario	n. 1 Categoria D	
Servizio Tecnico	n. 1 Categoria B	

B) CRITERI E MODALITA' DA SEGUIRE PER L'ARTICOLAZIONE DEI CONTINGENTI A LIVELLO DI SINGOLO UFFICIO.

Le prestazioni non fornite in via continuativa anche nei giorni festivi, non sono individuabili come servizi pubblici essenziali.

Il servizio già individuato sarà garantito nella misura del 50% dell'orario ordinario di servizio e con le modalità di impiego dei lavoratori appartenenti alle qualifiche funzionali e profili professionali individuati.

dell'orario ordinario di ifiche funzionali e profili

2/000

IN OCCASIONE DI CIASCUNO SCIOPERO:

- 1) Il Segretario Comunale in occasione di ogni sciopero individua i nominativi dei dipendenti tenuti ad assicurare l'erogazione delle prestazioni necessarie e perciò esonerati dall'effettuazione dello sciopero, in conformità alle attività, professionalità, qualifiche e contingenti stabiliti, garantendo, per quanto possibile, la rotazione degli stessi. I nominativi sono comunicati alle Organizzazioni Sindacali locali ed ai singoli interessati, entro il quinto giorno precedente alla data dello sciopero.
- 2) Il personale individuato ha il diritto di esprimere, entro il giorno successivo alla ricezione della predetta comunicazione, la volontà di aderire allo sciopero, chiedendo la sostituzione, nel caso sia possibile.
- 3) Il personale esonerato dal partecipare allo sciopero presterà la propria attività lavorativa esclusivamente nell'ambito della professionalità d'inquadramento e senza il ricorso al lavoro straordinario.
- 4) Le comunicazioni dell'esonero saranno consegnate agli interessati a cura del Segretario Comunale.
- 5) Nel caso in cui oltre al personale esonerato, si debba verificare la presenza in servizio di altri lavoratori (non aderenti allo sciopero) di pari qualifica funzionale e di pari profilo professionale, i primi potranno comunicare al Segretario Comunale la propria volontà di abbandonare il lavoro, per aderire all'agitazione; il Segretario Comunale dovrà autorizzare tali richieste di abbandono del servizio in quantità tale da non scendere al di sotto dei limiti minimi stabiliti.
- 6) Durante lo sciopero è responsabile del servizio il personale esonerato. Il personale non esonerato, che non aderisce allo sciopero, può essere adibito anche a diverse mansioni, nel rispetto comunque della professionalità di inquadramento.
- 7) Dal giorno di dichiarazione dello sciopero è fatto divieto di concedere giornate di ferie o di riposo compensativo coincidenti con la giornata di sciopero a meno che non si tratti di richiesta dovuta a gravi motivi, di almeno tre giorni.
- C) PROCEDURE DI RAFFREDDAMENTO DEI CONFLITTI

Il C.C.N.L. 1998/2001 prevede all'art. 11 le procedure per il raffreddamento conflitti.

Il sistema delle relazioni sindacali è improntato ai principi di correttezza e buona fede e trasparenza dei comportamenti ed orientato alla prevenzione dei conflitti. Entro il primo mese del negoziato relativo alla contrattazione decentrata le parti, qualora non vengano interrotte le trattative, non assumono iniziative unilaterali né procedono ad azioni dirette. Durante il periodo in cui si svolge la concertazione le parti non assumono iniziative unilaterali sulle materie oggetto della stessa.

CONCLUSIONI

Cetti

A.

La necessità di effettuare la rotazione, nell'individuazione del personale esonerato, nasce dalla concreta possibilità che siano sempre gli stessi lavoratori ad essere individuati o a farsi individuare per evitare di far conoscere la propria non adesione allo sciopero.

TITOLO V DISPOSIZIONI FINALI

Art. 11 Disposizioni finali

Per quanto non previsto dal presente CCDI in relazione agli istituti dallo stesso disciplinati si rinvia alle disposizioni dei contratti collettivi nazionali di lavoro attualmente vigenti.

DELEGAZIONE DI PARTE PUBBLICA:	1 21/
(Il Presidente- Segretario Comunale)	- Duly
DELEGAZIONE DI PARTE SINDACALE:	
R.S.U.	(die
l Rappresentanti delle OO.SS. territoriali c	
	ALL DICCAP/SULPM
3 0 DIG. 2016,	Lagar Mayor FP COLC